



# Città di Grosseto

Settore: POLIZIA MUNICIPALE, SICUREZZA E AMBIENTE  
SERVIZIO AMBIENTE

## Ordinanza Dirigenziale n° 751 del 26/11/2018

**Oggetto: Bonifica antimurina (derattizzazione) nelle aree di pertinenza comunale - Autorizzazione alla ditta aggiudicataria e comportamenti da adottare da parte dei cittadini ai fini della sicurezza delle operazioni e di un efficace risultato della bonifica stessa.**

### Il Dirigente

**Atteso** che sul territorio comunale si riscontra una notevole presenza di specie infestanti appartenenti alla famiglia dei muridi, idonea a costituire una situazione di rischio per l'igiene urbana e la salute pubblica;

**Considerato** che una corretta gestione dell'igiene urbana impone una serie di interventi mirati alla lotta ai ratti, perchè se presenti in numero elevato, costituiscono veicolo per svariati microrganismi patogeni pericolosi per gli uomini e gli animali;

**Dato Atto** che l'Amministrazione Comunale ha avviato le azioni di propria competenza per il contrasto alla proliferazione di ratti, provvedendo alla derattizzazione delle aree pubbliche di propria competenza tramite l'affidamento a Ditta specializzata dell'incarico per la periodica derattizzazione, disinfezione e disinfestazione;

**Vista** la D.D. n. 1857 del 25/09/2018 con la quale è stato aggiudicato il "Servizio di derattizzazione e disinfestazione del territorio comunale per gli anni 2018 e 2019", previa procedura di gara ad evidenza pubblica, alla Ditta *Ipecos s.r.l.*;

**Visto** il T.U. Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934, n. 1265 e ss.mm.ii.;

**Vista** la legge Regionale n. 40/2005, come integrata dalla LRT 84/2015;

**Viste** le Circolari del Ministero della Sanità n. 13/1991 e n. 42/1993;

**Vista** altresì l'Ordinanza del Ministero della Salute del 25 giugno 2018, recante: «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati». (18°04714) (GU Serie Generale n.161 del 13-07-2018);

**Visto** l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000

### AUTORIZZA

La Ditta *Ipecos s.r.l.* ad eseguire per conto del Comune di Grosseto l'intervento sopradescritto nelle aree pubbliche (strade, vie, piazze, giardini, parchi), nel periodo dal 22 Novembre 2018 al 21 Novembre 2020 salvo proroghe, mediante l'utilizzo di esche rodenticide a base di *Diphenacoum* alla concentrazione massima del Principio Attivo nel formulato dello 0,005 %.

### ORDINA

a tutta la cittadinanza che **è severamente vietato:**

1. manomettere gli appositi erogatori di esca rodenticida.
2. toccare le esche rodenticide in caso di danneggiamenti dell'erogatore.
3. lasciare liberi animali domestici nelle zone oggetto dell'intervento.
4. abbandonare rifiuti di qualsiasi genere.
5. toccare o spostare carogne di roditori eventualmente rinvenute.

---

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

## **AVVISA che**

L'esecuzione e la vigilanza sulla osservanza della presente ordinanza, l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni viene demandata per quanto di competenza al Corpo di Polizia Municipale, all'ASL ed a chiunque altro spetti sulla base delle vigenti disposizioni in materia.

La presente ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Grosseto per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) giorni e ne sarà data ampia diffusione alla cittadinanza mediante sito internet comunale e attraverso i principali canali di informazione.

## **AVVISA inoltre**

Ai trasgressori della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dalla Legge.

La presente ordinanza dovrà essere notificata a:

- Comando di Polizia Municipale
- Dipartimento di Prevenzione ASL Toscana Sud Est

Il Dirigente

Dott. Felice Carullo

Avverso il presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 ricorso al TAR Toscana secondo le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010 oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica secondo le modalità di cui al D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso.